

Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo -Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5425 del 25/02/2019

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - Dipendente in congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 - **Diritto alla conservazione del posto di lavoro** - Conseguenze - Nullità del recesso - Esclusione - Fondamento.

Il **diritto alla conservazione del posto di lavoro** del dipendente collocato in congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, per la necessità di prestare assistenza ad un congiunto in situazione di disabilità grave, pone un divieto al licenziamento fondato sulla fruizione del congedo medesimo ed è finalizzato a garantire al lavoratore la certezza di un trattamento economico e di sostegno per il periodo di assistenza, analogamente a quanto avviene per la malattia. Ne consegue che il recesso datoriale intimato al lavoratore per ogni altra causa, diversa e legittima, durante la fruizione del congedo, non è nullo, bensì, al più, inefficace fino al termine dello stesso.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5425 del 25/02/2019

diritto alla conservazione del posto di lavoro